



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Allegato 2

COMPENSI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

1. Spese attività amministratori

Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 71 - bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:

- a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 Euro;
- b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 Euro e fino a 500.000 Euro;
- c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 Euro e fino a 3.000.000 di Euro;
- d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 Euro.

2. Specificazioni attività amministratori

L'attività di amministratore di condominio è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto legge n. 109 del 2018.

L'inosservanza del divieto previsto dal secondo comma comporta l'esclusione del riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.